



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA VALLE D'AOSTA**

**Decreto N. 11**

**Esercizio finanziario 2016**

---

**OGGETTO:** “Decreto a contrarre per affidamento della fornitura di carta in risme a servizio della sede - CIG n. ZE41A97213”.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**PREMESSA** la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, 5 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

**VISTA** la legge 6 dicembre 1971, n. 1074 e successive modificazioni di istituzione dei Tribunali Amministrativi regionali;

**VISTA** la legge 27 aprile 1982, n. 186 “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali”, nonché il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 15 febbraio 2005 “Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa”;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il “Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

**VISTO** l'atto di approvazione del bilancio di previsione 2016 del Consiglio di Stato deliberato dal C.P.G.A. nella seduta del 17 dicembre 2015;

**VISTA** la nota del Segretario generale della Giustizia amministrativa del 5 febbraio 2014, prot. n. 2915 all'oggetto “Procedure per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture. Modulistica per i decreti di impegno di spesa, di pagamento su impegno di spesa e di pagamento ad impegno contemporaneo”;

**CONSIDERATO** che occorre provvedere all'acquisto di carta in risme per le esigenze dei servizi interni al Tribunale, per una spesa complessiva stimata di € 250,00 compresa IVA;

**VISTO** l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che istituisce il sistema di acquisti centralizzato per le amministrazioni pubbliche, tramite intermediario Consip s.p.a.;

**VISTO** l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e ss.mm che estende l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni quadro Consip a tutte le tipologie di beni e servizi, così stabilendo *“449 Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.”*

**ATTESO** che questa Amministrazione fa parte degli organi a rilevanza costituzionale, ai sensi dell'art.100 della Costituzione, dotati di speciale autonomia organizzativa e contabile;

**VERIFICATO** sul sito internet “Acquisti in rete PA” gestito dalla Consip s.p.a. l'assenza di convenzioni quadro stipulate per la fornitura in esame, ex art.26 L. n.488/1999;

**RITENUTO** di avvalersi delle procedure relative al cottimo fiduciario, previste dall'atto generale del Segretario generale per la Giustizia Amministrativa che disciplina le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture, come sotto descritto;

**RICHIAMATO** l'art. 125 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm. ed int. avente ad oggetto “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” che detta disposizioni in materia di lavori, servizi e forniture in economia e che stabilisce al comma 11 *“Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”*

**ATTESO** che ai sensi del predetto Codice dei contratti pubblici:

- all'art. 11, comma 2 si stabilisce che “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”;

- all'art. 125, comma 10 si stabilisce che “L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze”;

**RICHIAMATO** l'art. 330 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm. all'oggetto “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163”, che stabilisce che le stazioni appaltanti possono far ricorso alle procedure di acquisto in economia nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 125 del codice, nonché delle ipotesi specificate in regolamenti o in atti amministrativi generali di attuazione emanati da ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze;

**VISTO** l'Atto Generale del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 14 del 2 dicembre 2013, recante la disciplina per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché del DPR 5 ottobre 2010, n. 207;

**VISTI** in particolare:

l'articolo 7 comma 1 del predetto regolamento che stabilisce le modalità per "L'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia";

l'articolo 5 comma 1 del predetto regolamento che stabilisce la possibilità di acquisto "di materiali di cancelleria, compreso l'acquisto di carta bianca ....";

**CONSIDERATO** l'entità del servizio, appunto € 250,00 (inferiore ai limiti di spesa previsti dal Regolamento vigente per i lavori e servizi in economia e ai massimali previsti dall'art. 125 del Codice dei contratti pubblici) e ritenuto opportuno avvalersi delle procedure semplificate dell'acquisizione dei servizi e forniture in economia,

**VISTO** l'articolo 328 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm. all'oggetto "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163", che stabilisce al comma 1 " *Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore, ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del codice, la stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'articolo 33 del codice*";

**ATTESO** l'obbligatorietà per tutte le amministrazioni pubbliche, per l'acquisto di beni e servizi di importo al di sotto della soglia comunitaria, dell'utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art.1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n.296/2006 e ss.mm.;

**CONSIDERATO** che la fornitura in questione è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, gestito dalla piattaforma elettronica di pertinenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Acquisti in rete Pa";

**VISTE** le offerte relative alla fornitura in questione presenti sul MEPA;

**CONSIDERATO** che l'art. 9 del D.L. 24/04/2014, n. 66, al comma 7, prevede che l'ANAC, a partire dal 1° ottobre 2014, fornisca alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, e pubblici sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi;

**ATTESO** Il citato articolo stabilisce altresì che i prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità, e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, siano utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscano prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non sia presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevedendo la sanzione della nullità per i contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo;

**VISTE** le tabelle dei prezzi come pubblicate sul sito internet dell'ANAC e ritenuto di stimare le quantità di carta in relazione ai prezzi massimi ivi esposti;

**RITENUTO** opportuno, sebbene presente la possibilità di effettuare un affidamento diretto, di procedere ad una gara ufficiosa invitando cinque ditte specializzate nel settore presenti sul MEPA, al fine di garantirsi una possibile

offerta economica, stante l'ammontare dei prezzi molto al di sotto di quelli utilizzati finora da questa stazione appaltante e soprattutto la modica entità della fornitura;

**VISTO** a tal riguardo il foglio patti e condizioni che detta le prescrizioni amministrative e tecniche per la gestione contrattuale della fornitura, il modello di autodichiarazione a carico delle ditte concorrenti per i patti di integrità, adempimento obbligatorio ai fini del piano anticorruzione approvato dalla Giustizia Amministrativa;

**ACQUISITO** il Codice Identificativo Gara (CIG) n. ZE41A97213;

**PRECISATO** che la spesa inerente la fornitura in questione sarà imputata al capitolo di spesa n. 2287 "Spese per acquisto di cancelleria di stampati speciali e per quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici - Noleggio restauro mobili - Noleggio macchine e impianti" voce "carta" "piano di gestione 26" che presenta la necessaria disponibilità;

Per tutti questi motivi;

### **D E C R E T A**

1. Di approvare tutto quanto descritto in premessa;
2. Di determinarsi a contrarre per l'affidamento della fornitura di carta in risme a servizio del Tribunale per le motivazioni in premessa indicate, utilizzando le procedure semplificate del Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia;
3. Di procedere ad invitare n. 5 ditte specializzate nel settore, presenti sul MEPA;
4. Di riservarsi di aggiudicare il servizio in argomento a seguito valutazione offerte presentate.

Torino, 14 marzo 2016

Il Segretario Generale

Dott.ssa Anna Luigia Francione

